



Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca
Area produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione
e Diversificazione delle attività agricole

Prot. n.

Roma, li

Aree Decentrate Agricoltura di
Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo
Loro Sedi

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Organismo Pagatore
Sviluppo Rurale
Sede

Organizzazioni Professionali Agricole
Loro Sedi

Federazione regionale degli Ordini dei Dottori
Agronomi e Forestali
Sede

Collegio Regionale dei Periti Agrari
Sede

Collegio regionale degli Agrotecnici
Sede

Centri Assistenza Agricola
Sede

Oggetto: PSR Lazio 2014/2020 del Lazio. Misura 06 *“Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”* - Sottomisura 6.1 *“Aiuti all'avviamento aziendale per i giovani agricoltori”*.
Bando pubblico – Chiarimenti ed indicazioni operative.

Con la determinazione dirigenziale n. G015352 del 19/12/2016 della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, pubblicata sul BURL n. 103 del 27/12/2016 e disponibile sul sito Internet regionale al seguente indirizzo www.lazioeuropa.it, è stato adottato il “testo consolidato” del bando pubblico attuativo delle Misura 6.1 *“Aiuti all'avviamento aziendale per i giovani agricoltori”*, ovvero il testo coordinato di tutte le disposizioni emanate per la presentazione e la gestione istruttoria delle domande di sostegno per l'adesione al regime di aiuti attivato con detta misura. Nel testo consolidato sono stati inclusi, nel contempo, alcuni adeguamenti e revisioni di carattere procedurale resi necessari per garantire piena coerenza al quadro normativo comunitario, anche a seguito delle disposizioni e delle indicazioni operative rese note dall'Organismo Pagatore Nazionale AGEA e dai Servizi Comunitari.

In linea con le disposizioni legate dal bando pubblico si riportano di seguito alcuni chiarimenti e talune indicazioni operative di cui tener conto, sia nella fase di presentazione delle domande di sostegno, sia nella gestione istruttoria delle stesse.

➤ **Modalità di presentazione delle domande:**

Le domande di sostegno possono essere presentate esclusivamente utilizzando l'apposita applicazione presente sulla piattaforma informatica SIAN, senza che sia necessario procedere ad alcuno invio telematico, tramite PEC, agli uffici della Direzione Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale Caccia e Pesca. Le eventuali "domande cartacee" presentate alle Strutture regionali, pena la loro irricevibilità, dovranno essere reinserite nell'applicazione SIAN e "rilasciate informaticamente" attraverso l'uso della stessa. L'articolo 5 del "testo consolidato" del bando pubblico (Det. n.G15352 del 19/12/16) stabilisce che il *Piano di Sviluppo Aziendale* che il giovane agricoltore deve presentare a corredo della domanda di sostegno si compone del "*Business Plan*", predisposto utilizzando l'applicativo informatico (BPOL) messo a disposizione dalla Rete Rurale Nazionale, e della "*relazione tecnica*" descrittiva degli interventi proposti, sottoscritta e firmata digitalmente da un tecnico in possesso di adeguata qualifica professionale ed abilitato all'esercizio della professione e, pertanto, in linea con le disposizioni vigenti in materia, iscritto al relativo ordine/collegio professionale.

➤ **Produzioni Lorde Standard (PLS):**

Il valore delle PLS è l'indicatore utilizzato per la verifica della condizione di ammissibilità relativa alla "*dimensione minima aziendale*" per l'accesso alla misura. Pertanto per tale requisito si fa riferimento al valore delle PLS al momento della presentazione della domanda di sostegno. Per il calcolo delle PLS relative alle superfici aziendali si tiene conto della consistenza territoriale risultante, a qualsiasi titolo, sul fascicolo unico aziendale del giovane agricoltore. Rimane fermo che per il computo dei redditi relativi a ciascuna coltivazione si prende a riferimento la coltura principale prevista nel piano colturale aziendale relativo all'annata agraria di riferimento, consultabile e verificabile sul fascicolo unico aziendale: ne consegue che per talune colture, in funzione del momento in cui viene redatto il piano di sviluppo aziendale, le stesse possano non essere presenti in campo. Per quanto concerne le aziende con ordinamento misto e con presenza di bestiame aziendale le PLS potranno essere computate, sia prendendo a riferimento il *numero dei capi di bestiame* allevati e presenti in azienda, sia gli *ettari* relativi alle altre *superfici agricole* (colture arboree, seminativi, ecc.) *non destinate all'alimentazione del bestiame*. Le modalità di calcolo ed i criteri di imputazione delle PLS dovranno essere esplicitati e chiariti nella relazione tecnica.

Per quanto concerne le superfici forestali le stesse non possono contribuire al computo delle PLS aziendali come, tra l'altro, espressamente specificato nelle tabelle predisposte dal CRA- INEA.

➤ **Requisito CD/IAP:**

In linea con quanto stabilito all'articolo 8 del bando pubblico, il pagamento della seconda e ultima rata del premio è subordinata all'ottenimento della qualifica di IAP sulla base del possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del D. Lgs 99/2004, e ss.mm.ii e che, in ogni caso, il giovane agricoltore, come ribadito all'articolo 6, deve acquisire, entro i 36 mesi dalla data di adozione della singola decisione di concedere l'aiuto, detta qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP). Sulla base del possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 99/2004 e ss. mm. e ii. è altresì stabilito, quale condizione di ammissibilità, che il giovane agricoltore prima della presentazione della domanda deve aver inoltrato richiesta di iscrizione all'INPS per la costituzione di una posizione previdenziale, senza l'obbligo di specificare la figura per il quale viene avanzata tale istanza. Ne consegue che ai fini delle verifiche di ammissibilità deve essere verificato l'effettivo inoltro della richiesta all'INPS, mentre per il pagamento della rata finale del premio deve essere accertato il possesso dei requisiti previsti per la figura di IAP.

➤ **Frazionamento aziendale:**

Il vincolo relativo al *frazionamento aziendale* dell'azienda sul quale si insedia il giovane agricoltore si applica, come chiaramente esplicitato nell'articolo 6 del testo consolidato del bando pubblico (Det. n.G15352 del 19/12/16), esclusivamente alle superfici in proprietà. Ne consegue che la limitazione non è di applicazione per le superfici in possesso all'azienda cedente in forma diversa dalla proprietà, quali ad esempio l'affitto, il comodato o altre forme di possesso ed, inoltre, per beni diversi dai terreni agricoli, quali ad esempio il bestiame aziendale.

In ordine alle limitazioni sul frazionamento aziendale il bando pubblico, al richiamato articolo 6, prevede due distinti vincoli (I° e II° trattino). Il primo limita il frazionamento in caso di parenti ed affini di primo grado, il secondo stabilisce l'impossibilità che una stessa azienda, come identificata dal relativo fascicolo unico aziendale, generi più di un premio di insediamento. Nel primo caso, ovvero per il frazionamento in ambito familiare, l'elemento del controllo si fonda sulla verifica del fascicolo aziendale dell'azienda di provenienza; nel secondo caso, per i vincoli sul frazionamento in ambito non familiare, il controllo si attiva dal fascicolo dell'azienda del giovane neo insediato e dovrà interessare, inevitabilmente, anche il fascicolo dell'azienda cedente. Gli esiti del controllo possono produrre effetti sull'erogazione del premio a favore di diversi giovani agricoltori, senza che gli stessi abbiano tra loro un rapporto diretto in quanto non legati dall'ambito familiare. In tale fattispecie, ovvero laddove una stessa azienda cedente ha generato più premi di insediamento, sul "primo" giovane agricoltore, in termini cronologici, che ha ampliato o costituito ex novo la sua azienda acquistando terreni da un'azienda non ricadente nell'ambito familiare non viene applicata alcuna sanzione o riduzione. Di contro, per gli eventuali ulteriori giovani agricoltori che hanno acquistato terreni dalla stessa azienda cedente entro i 12 mesi precedenti la pubblicazione del bando (21/04/2015) dovranno essere applicate le riduzioni e/o le esclusioni previste dal sistema dei controlli.

Rimane fermo che dette ultime superfici non potranno essere prese in conto nel computo delle PLS per la verifica del requisito relativo alla “dimensione minima aziendale” e per l’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezioni correlati a tali superfici.

➤ **Acquisto terreni:**

Nel caso di *acquisto di terreni* da parte del giovane agricoltore neo insediato le superfici oggetto di compravendita potranno essere prese in conto nel calcolo delle PLS nel caso in cui risultano iscritte, a qualsiasi titolo, nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale del giovane agricoltore. Nel contempo l’acquisto di dette superfici, nel caso in cui il giovane agricoltore abbia la volontà ad acquistarle, possono essere considerate tra gli investimenti previsti nell’ambito previsionale del Piano di sviluppo aziendale e potranno concorrere all’attribuzione del punteggio relativo al criterio di selezione inerente la “ricomposizione fondiaria” (criterio 6.1.1.F), fermo restando il rispetto della condizione relativa alla prevalenza del 51%.

➤ **Elementi per la predisposizione del piano di sviluppo aziendale:**

Per la realizzazione del Piano di Sviluppo Aziendale si deve tener conto dell’obbligo inerente la sua attivazione entro i 9 mesi successivi all’adozione del provvedimento di concessione del premio ed, inoltre, di quello relativo al periodo concesso per la sua realizzazione, stabilito improrogabilmente nei 36 mesi successivi sempre a decorrere dalla decisione individuale di concedere il premio (provvedimento di concessione). Per gli (eventuali) investimenti strutturali previsti nel Piano di Sviluppo Aziendale non ricorrono, pertanto, gli obblighi connessi alla dimostrazione, al momento della presentazione della domanda di sostegno, della *immediata cantierabilità degli interventi proposti*. Viene, inoltre, precisato che nell’ambito del Piano di Sviluppo Aziendale possono essere anche previste tipologie di investimento non ammissibili nell’ambito attuativo di talaltre misure del PSR: pertanto tra gli investimenti da realizzare nel Piano di Sviluppo Aziendale possono essere inclusi anche tipologie di investimento ritenute non ammissibili nelle misure a contributo (4.1, 4.2, 6.4, ecc.) quali, a titolo di esempio, investimenti finanziati esclusivamente nell’ambito delle Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM ortofrutta, OCM vitivinicola, ecc.), l’acquisto di macchine e attrezzature usate, l’acquisto dei terreni, interventi per l’irrigazione, ecc.

Infine, per gli interventi previsti nel Piano di Sviluppo Aziendale si procede comunque ad una “*quantificazione dei costi*” applicando, per quanto di pertinenza, le procedure definite per la verifica della congruità delle spese stabilite nelle omologhe misure a investimento, senza che sia necessariamente previsto, in fase di accertamento finale degli interventi e degli investimenti realizzati, la verifica dei pagamenti effettuati e delle relative quietanze. Rimane fermo che nelle fasi del controllo amministrativo ed in loco si procede alla verifica dell’effettiva realizzazione degli investimenti/interventi previsti nel Piano di Sviluppo Aziendale.

➤ **Cittadinanza del giovane insediato:**

In ordine all’ammissibilità di primo insediamento da parte di giovani agricoltori con cittadinanza comunitaria o extracomunitaria il bando pubblico non prevede specifiche limitazioni. Ne consegue che cittadini anche di cittadinanza non italiana possono accedere al regime di aiuti attivato con la

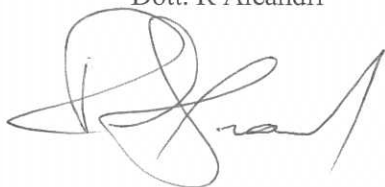
misura 6.1 a condizione che siano rispettate tutte le altre condizioni di ammissibilità ed i requisiti previsti nel bando pubblico.

➤ **Insediamiento in società di nuova costituzione:**

L'insediamento da parte di un giovane agricoltore in una società, di qualsiasi natura essa sia, deve avvenire in società di "nuova costituzione", ovvero in *società agricole* formalmente costituite entro i 12 mesi antecedenti la pubblicazione del bando, ovvero il 21 aprile 2015.

La presente circolare è pubblicata sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca www.agricoltura.regione.lazio.it, e sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS".

Il Dirigente dell'Area
Dott. R Aleandri



A.di G. PSR Lazio 2014/2020
Dott. R Ottaviani

